

1 2 AGO 2024

Associazione
UBUNTU – Popoli e Culture
Atto costitutivo



Il 20/7/24 a Vercelli (provincia di Vercelli), presso la sede sociale in via Piero Lucca 11/a, sono presenti:

- Piera Angela Farris, nata a Vercelli il 19 settembre 1952, residente a Mongardino (14040) in via Roma 30, codice fiscale FRRPNG52P59L750B
- Roswitha Flaibani, nata a Merano il 16 agosto 1957, residente a Vercelli (13100) in via Piero Lucca 11/a, codice fiscale FLBRWT57M56F132X
- Giuseppina D'Achille, nata a Montero di Bisaccia il 13 marzo 1958, residente a Vercelli (13100) in via Via Thaon de Revel 19, codice fiscale DCHGPP58C53F576Y
- Stefi Anselmo, nato a Casale Monferrato il 2 aprile 1950, residente a Vercelli (13100) in via Raimondo Lullo 2, codice fiscale NSLSTF50D02B885P
- Silvia Piccaluga, nata a Vercelli il 4 gennaio 1964, residente a Prarolo (13012) in via Libertà 32b, codice fiscale PCCSLV64A44L750Q
- Marco Genti, nato a Vercelli il 18 giugno 1967, residente a Vercelli (13100) in via Ermanno Agosti, 23, codice fiscale GNTMRC67H18L750B
- Giancarlo Zaffaroni, nato a Tradate il 21 aprile 1962, residente a Vercelli (13100) in via Ermanno Agosti, 23, codice fiscale ZFFGCR62D21L319F.

I presenti designano come Presidente dell'assemblea costitutiva Piera Angela Farris, che accetta e nomina Giancarlo Zaffaroni quale Segretario ed estensore del presente atto.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra gli associati presenti, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione di Volontariato non riconosciuta chiamata: UBUNTU – Popoli e Culture.

ART. 2 L'Associazione di Volontariato ha sede legale nel Comune di Vercelli in via Piero Lucca 11/a.

ART. 3 L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 Come riportato nello Statuto allegato, l'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale principalmente mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), d), e), f), i), j), k), l), n), r), u), v) e w) all'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 5 L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 membri e nominano a farne parte le persone alle quali si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Piera Angela Farris
Vice Presidente e Tesoriere	Giancarlo Zaffaroni
Segretario	Giuseppina D'Achille

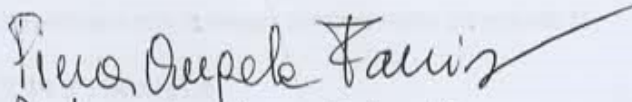
ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 2024.

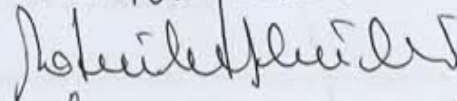
Lo Statuto è parte integrante del presente atto, definito su 17 articoli ed steso su 9 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto dai costituenti:

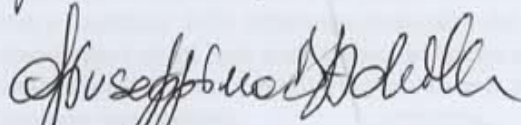
Piera Angela Farris



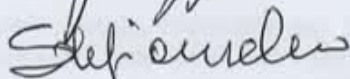
Roswitha Flaibani



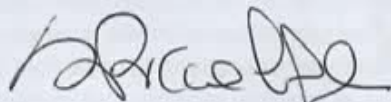
Giuseppina D'Achille



Stefi Anselmo



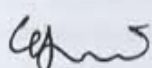
Silvia Piccaluga



Marco Genti



Giancarlo Zaffaroni



Vercelli, 20/7/2024.





Statuto dell'Associazione di Volontariato Ubuntu – Popoli e Culture

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. Si costituisce l'Associazione di Volontariato "Ubuntu – Popoli e Culture" in conformità alla Carta costituzionale, al Codice civile e al Codice del Terzo settore.¹
2. Il nome dell'Associazione sarà automaticamente integrato dall'acronimo AdV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vercelli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata; l'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 15.

ARTICOLO 2 – SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione intende favorire la conoscenza fra popoli e culture con l'intento di costruire una società più aperta, inclusiva e rispettosa delle differenze personali e dei gruppi sociali, con una visione solidale dell'economia, estendendo i diritti civili e del lavoro, in favore della piena partecipazione democratica dei cittadini alla vita sociale e politica, per contribuire attivamente dal basso a realizzare i principi e i valori della nostra Costituzione repubblicana.
2. Nel seguito dello Statuto, riferendosi alle persone operanti nell'Associazione, si userà il maschile interpretandolo come inclusivo di tutti i generi, anche delle persone che non si riconoscono in alcun genere. I soci fondatori sono consapevoli dell'importanza del linguaggio nella costruzione di una società più aperta e sana, che vada oltre l'inclusività che implica che c'è chi può essere incluso a discrezione di chi ha il potere di includere. Si impegnano perciò a usare un linguaggio ampio che accolga tutte le differenze e le sfumature della persona umana che, come dice Simon Weil, dalla prima infanzia sino alla tomba si aspetta invincibilmente che le venga fatto del bene e non del male.
3. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
 - facilitare la comunicazione e la conoscenza fra popoli e culture
 - favorire l'accoglienza e l'inclusione di ogni persona umana nella nostra comunità, con particolare riguardo alle minoranze che hanno maggiormente bisogno di sostegno
 - contrastare la discriminazione per qualsiasi causa o ragione, attraverso la conoscenza reciproca di persone e culture, e decostruire i pregiudizi che la alimentano
 - costruire promozione sociale e civile, culturale e interculturale fra tutte le persone umane, italiane e immigrate
 - migliorare concretamente le condizioni di vita delle persone nei paesi svantaggiati

¹ D.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni; la dicitura "e successive modificazioni e integrazioni" viene omessa di seguito per semplicità di lettura ma s'intende valida per ogni riferimento normativo che, sempre per semplicità, sarà citato in nota.

- promuovere e migliorare la parità di genere attraverso azioni di informazione e formazione; contrastare la violenza sulle donne educando gli uomini a un maggiore rispetto degli altri generi
- difendere e ampliare i diritti della comunità LGBT+ e contrastare le discriminazioni che subisce
- favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, economica e politica della comunità
- stimolare le relazioni di scambio culturale e solidarietà tra le generazioni con opportunità di crescita e inclusione e promuovendo una cultura positiva e attiva per le persone anziane
- tutelare i diritti a salute, assistenza, educazione permanente, cultura e dignità
- educare alla salvaguardia dell'ambiente naturale, del paesaggio, dei beni comuni e artistici
- sostenere concretamente le persone con bisogni causati dalle nuove fragilità sociali.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ

1. Per realizzare gli scopi descritti nell'articolo precedente e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le attività alle lettere a), d), e), f), i), j), k), l), n), r), u), v) e w) dell'Art. 5 del D.lgs 117/2017, principalmente:

- interventi, servizi sociali e prestazioni per migliorare la qualità della vita, le pari opportunità e l'inclusione, i diritti di cittadinanza di qualunque persona, incluse quelle con disabilità
- educazione, istruzione, formazione e altre attività culturali di interesse sociale, ad esempio corsi di lingua italiana e forme di sostegno per chi desidera conseguire la patente di guida
- attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali, in particolare per favorire gli scambi interculturali che aumentino la considerazione degli stranieri da parte degli italiani e la fiducia degli stranieri negli italiani
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, anche sul Web, ad esempio tramite video e podcast
- viaggi di interesse sociale, in particolare per la conoscenza diretta e reciproca delle culture e delle condizioni di vita nei paesi svantaggiati, anche in supporto alle azioni concrete organizzate per migliorarle
- formazione per contrastare la dispersione scolastica e facilitare il successo formativo, rivolta sia a stranieri che a italiani; ad esempio: corsi di sostegno per la conoscenza di lingua, cultura e normative italiane fondamentali; incontri informativi-divulgativi e di sensibilizzazione riguardo alle discriminazione di tutti i generi, valorizzazione degli apporti di Paesi ritenuti assenti dalla modernità, storia di alcuni Grandi regni africani o di altri continenti
- organizzare e/o sostenere iniziative che migliorano le condizioni di vita delle persone residenti in Paesi svantaggiati con micro-interventi mirati che soddisfino direttamente i bisogni di una comunità conosciuta, e sotto il diretto controllo dell'Associazione
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, in particolare sostegno per gli stranieri giunti in Italia in tenera età, con lo scopo di aumentare la fiducia nei loro mezzi e capacità e migliorare l'inclusione nella comunità italiana e nella scuola; concorsi a premi: ad esempio letterari musicali o sportivi rivolti agli stranieri finalizzati a valorizzare e far conoscere la persona straniera vincitrice
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti² ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

² L. 166/2016.



2. Le attività del comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale³, proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci.
4. Se l'Associazione svolge attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio⁴.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai diretti beneficiari. L'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese vive documentate per l'attività prestata, entro limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.
6. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari⁵.
8. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare le attività che svolge. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile e costituito da:
 - a. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. Le risorse economiche impiegate dall'Associazione per funzionare e svolgere le proprie attività sono:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti
 - b. contributi pubblici e privati
 - c. donazioni e lasciti testamentari
 - d. rendite patrimoniali
 - e. attività di raccolta fondi⁶
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione⁷
 - g. attività diverse⁸, secondarie e strumentali, ammesse dallo Statuto.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio⁹ e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È vietato distribuire, anche in forme indirette, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

³ Ai sensi e nei limiti previsti dall'Art. 6 del D.lgs 117/2017.

⁴ Ai sensi e nei limiti previsti dall'Art. 6 del D.lgs 117/2017.

⁵ Art. 18 D.lgs 117/2017.

⁶ Art. 7 D.lgs 117/2017.

⁷ Riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017.

⁸ Art. 6 del D.lgs 117/2017.

⁹ Artt. 13 e 14 del D.lgs 117/2017.



ARTICOLO 5 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato¹⁰. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni¹¹ – in numero non inferiore a sette persone fisiche e a tre organizzazioni di volontariato – che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata da criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. È deliberata dal Consiglio Direttivo in risposta a una richiesta scritta contenente l'impegno ad attenersi al presente Statuto e a osservare le deliberazioni e i regolamenti adottati dall'Associazione.
2. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal rappresentante legale e, nel caso di Associazioni costituite da Associazioni, deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti.
3. Il Consiglio Direttivo delibera che accetta o rifiuta la domanda di adesione nella prima riunione utile. I motivi del rifiuto devono essere comunicati in forma scritta entro 60 giorni dalla data di deliberazione. È ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli sarà stata versata la quota associativa. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso comunicato all'Associazione in forma scritta
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
 - c. per morosità nel pagamento della quota annuale, dopo 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli addebiti mossi al socio vanno comunicati in forma scritta prima di decidere la sua esclusione, con facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il socio e i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri nella partecipazione alla vita e alle attività dell'Associazione.
 - a) Diritti:
 - partecipare alle attività dell'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi

¹⁰ Art. 32 D.lgs 117/2017.

¹¹ Solo per le Associazioni costituite da persone giuridiche, si può prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 del D.lgs 117/2017).



- votare per approvare le deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto
 - consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
- b) Doveri:

- osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e verso l'esterno
- pagare puntualmente la quota associativa stabilita, che non è trasmissibile rivalutabile, e in nessun caso può essere restituita.

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Tutti gli associati iscritti da almeno 1 mese – in regola col pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari – hanno diritto di intervenire in Assemblea e di esercitare il diritto di voto.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato tramite una delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.¹²
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio eletto dall'assemblea. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente e dev'essere convocata se il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati con diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata in forma scritta, anche in forma elettronica/telematica con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente eletto dall'Assemblea che lo sottoscrive insieme al Presidente.
10. L'assemblea è straordinaria se convocata per la modifica dello Statuto oppure per scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, e ordinaria in tutti gli altri casi.

¹² Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti con diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero di associati intervenuti o rappresentati. I membri del Consiglio direttivo non votano nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati. In caso di parità la proposta viene bocciata.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione¹³
 - b. discute e approva i programmi di attività
 - c. stabilisce il numero ed elegge o revoca i soci i componenti del Consiglio Direttivo
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni
 - h. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
 - i. delibera sull'esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
 - k. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati
 - l. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione
 - m. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tutte le spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto
 - n. delibera sull'esercizio e sull'attuazione di attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo e sono disponibili per consultazione a tutti i soci.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

¹³ Art. 13 del D.Lgs 117/2017.



ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci¹⁴, applicando le cause di ineleggibilità e decadenza previste dal Codice civile¹⁵. I consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, ma se non ci sono nuovi candidati l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea che elegge il Consiglio direttivo determina preliminarmente il numero di Consiglieri che ne faranno parte.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. L'incarico di Tesoriere può essere svolto da un membro del Consiglio direttivo con altre cariche.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione, e ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo all'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata da un'Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Se decade più della metà dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea provvede a rieleggere l'intero Consiglio.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese sostenute e rendicontate per lo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - b. predispone e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione¹⁶
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Le spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'Art. 3 dello Statuto
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione
 - h. propone l'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei componenti.

¹⁴ Art. 27 comma 2 del D.lgs 117/2017

¹⁵ Articolo 2382.

¹⁶ Art. 13 del D.lgs 117/2017.



11. La convocazione è inoltrata in forma scritta, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni alle quali partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario o altro membro scelto allo scopo e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta viene bocciata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendo uno dei suoi membri.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ARTICOLO 14 – COMITATI TECNICI

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per definire e realizzare programmi e progetti specifici, o con funzione consultiva sui progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione¹⁷.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione – in seguito al parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge¹⁸ – il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata¹⁹, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

¹⁷ Art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.

¹⁸ Art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017.

¹⁹ DL 7 marzo 82/2005.



4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse fra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione – tranne quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri – sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti e, in mancanza di accordo entro 30 giorni, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vercelli.

ARTICOLO 17 – NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del D.lgs 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Registrato a Vercelli il 12-08-24
al n. 502 Serie 3
esatti € 900 (ZERO)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Chiara VALENTI (*)

(*) Firma su delega del Presidente Provinciale
Dott. Alessandro

Giancarlo Zaffaroni

2024-09-14 11:37:37 +0200